confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 2 settembre 2025

Circolare n. 183/2025

Oggetto: Tributi – Modifiche alla legge delega fiscale – Legge 8.8.2025, n.120, su G.U. n.184 del 9.8.2025.

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il provvedimento di modifica alla cd *Legge delega fiscale* (L.n.111/2023) che concede al Governo maggior tempo per completare la riforma fiscale attraverso i decreti delegati.

In particolare, è stato prorogato al 29 agosto 2026 (in precedenza 29 agosto 2025) il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale che passa pertanto da ventiquattro a trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della L.n.111/2023 (29 agosto 2023).

È stato altresì prorogato al 29 agosto 2028 (in precedenza ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in virtù delle L.n.111/2023) il termine entro il quale il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi; qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di tali decreti scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente al 29 agosto 2028, è stata prevista la proroga automatica di novanta giorni della delega.

Oltre alla proroga dei suddetti termini, con il provvedimento è stato modificato uno dei principi di delega elencati dalla L.n.111/2023; al fine di ampliare la disciplina sul trattamento dei debiti tributari le disposizioni riguardanti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi si estenderanno anche ai debiti regionali e alle diverse situazioni previste dal codice della crisi d'impresa e in maniera analoga per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Infine, è stata prevista la progressiva uniformazione dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 168/2023 e 167/2023
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 184 del 9.8.2025

LEGGE 8 agosto 2025, n. 120

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei»;

2) al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) e' sostituito dal seguente:

«5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;

c) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» e' sostituita dalla seguente: «revisione»;

2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:

«m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio»;

e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio